

COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

richiamati la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione, la Legislazione federale e cantonale in materia di energia, nonché in particolare il Regolamento comunale conernente gli incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile,

ORDINA

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivo

La presente ordinanza disciplina la procedura di accesso per la concessione di incentivi comunali destinanzi alla promozione dell'efficienza energetica.

Art. 2

Credito disponibile ¹Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è stabilito nell'60% dal Fondo per le energie rinnovabili (FER) a disposizione annualmente del Comune di Brissago.

Art. 3

Ambiti incentivati ¹Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b) risanamento energetico su immobili esistenti;
- c) realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico;
- d) realizzazione di nuovi impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o energia rinnovabile;
- e) realizzazione di impianti fotovoltaici;
- f) realizzazione di impianti solari termici;

- g) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici e l'acquisto di nuove biciclette elettriche, di nuove batterie sostitutive o di auto elettrice;
- h) acquisto elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Beneficiari

¹Gli incentivi comunali sono destinati alle persone domiciliate ed alle aziende con sede nel Comune.

²Le richieste, debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate in ordine progressivo, fino all'esaurimento del credito dispobibile. Fa stato la data di ricezione dell'istanza, completa di tutti i giustificativi. Le domande diventano effettivi quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari.

CAPITOLO II

Procedura

Art. 5

Procedura

¹Le richieste volte all'ottenimento degli incentivi comunali devono essere inoltrate al Comune prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare acquisti o ordinazioni. Gli incentivi non hanno effetto retorattivo.

²Le domande di incentivo devono essere presentate al Comune mediante l'apposito modulo compilabile dal sito internet www.brissago.ch.

³A complemento di quanto ricevuto, il Municipio può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare e può rilasciare una promessa di incentivo, con specifiche condizioni e vincoli temporali.

⁴Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione.

⁵Il richiedente, una volta in possesso della promessa di incentivo, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio.

⁶Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente può inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, con tutte le informazioni e i documenti necessari.

⁷In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati dal Municipio, esso può negare la concessione dell'incentivo.

⁸Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

⁹Riservati termini più restrittivi previsti agli artt. 6 e segg., il diritto all'incentivo decade in ogni caso se la richiesta di erogazione dell'incentivo, corredata dai documenti previsti per le singole prestazioni, non viene presentata entro sei mesi dal rilascio della promessa di incentivo.

¹⁰Premessa la completezza della richiesta di versamento dell'incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

¹¹In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena dispobile il credito sufficiente per l'anno successivo, a condizione che il Comune continui a beneficiare in misura sufficiente del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

CAPITOLO III

CECE® accreditato.

Importi e condizioni degli incentivi

Art. 6

¹Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonali degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000 è erogato un incentivo pari al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo per analisi di CHF 1'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esasutiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2, copia del certificato CECE® o CECE® plus, e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto.

Art. 7

¹ Per i risanamenti energetici di base o i risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE, per i quali è già stato riconosciuto un sussidio da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari al 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 5'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Certificazioni e analisi energetiche

Risanamento energtico di edifici

Realizzazione di nuovi edifici ¹Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari al 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisone di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emandata dall'autorità cantonale competenze e della certificazione MINERGIE.

Art. 9

Impianti tecnici

¹Per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile o elettrico diretto), a fonti rinnovabili, è erogato un incentivo forfettario pari ad un massimo di CHF 3'000.00.

²L'incentivo può essere concesso per l'istallazione di una pompa calore, di un impianto a legna, di un impianto a pellet o per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili.

³La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esasutiva dell'impianto che si intende installare e da un'offerta da parte di una ditta riconosciuta.

⁴Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 3, una dichiarazione della ditta che certifichi l'avvenuta istallazione e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'impianto istallato.

Art. 10

Impianti fotovoltaici ¹Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), è erogato un incentivo pari al 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 11

Impianti solari termici ¹Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari ad un massimo del 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 12

Abbonamento Arcobaleno ¹Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici arcobaleno, è erogato un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00. ³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'abbonamento, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Il diritto all'incentivo dipende dall'effettivo domicilio al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

⁵Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

Art. 13

Abbonamento generale per ragazzi e giovani ¹Per l'acquisto di abbonamenti generali e abbonamenti metà prezzo per giovani sino a 25 anni che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino, è erogato un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'abbonamento, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Il diritto all'incentivo dipende dall'effettivo domicilio al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

⁵Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

Art. 14

Biciclette elettriche

¹Per l'acquisto di biciclette elettriche, è erogato un incentivo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 2'000.00.

²Per l'acquisto di una batteria di una bicicletta elettrica, è erogato un incentivo pari al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 250.00.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto della bicicletta o della batteria. La richiesta deve essere corredata dalla descrizione esasutiva del modello acquistato e dalla documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

Acquisto auto elettriche

¹Per l'acquisto di auto elettriche, è erogato un incentivo forfettario pari a CHF 2'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esaustiva dell'auto che si intende acquistare e da un'offerta da parte di una ditta.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e la documentazione che comprovi l'avventuo pagamento dell'auto acquistata.

⁴Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

Art. 16

Acquisto
apparecchi ed
elettrodomestici
ad altra
efficienza
energetica

¹Per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, è erogato un incentivo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00 per economia domestica.

²L'incentivo è concesso unicamente per gli apparecchi e gli elettrodomestici che soddisfano le classi di efficienza del Regolamento di prodotto degli standard di costruzione Minergie (Allegato B2, tabella 2).

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'elettrodomestico. La richiesta deve essere corredata dalla descrizione esaustiva del modello acquistato e dalla documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Art. 17

Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

²L'esame delle richieste di incentivi e la decisione di concessione è delegata ai Servizi Finanziari.

³Ogni sei mesi i Servizi Finanziari presentano un rapporto al Municipio con il dettaglio degli incentivi concessi, suddivisi nei vari ambiti.

Art. 18

Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

(R. Ponti)



(Avy. G. Cotti)